

# CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AREA GIURIDICA (CASAG)

## PARERE SULL'USO DEGLI INDICATORI BIBLIOMETRICI PER LA VALUTAZIONE IN AMBITO GIURIDICO

I giuristi italiani, convinti della necessità che la ricerca in ambito giuridico sia sottoposta a valutazione, considerano irrinunciabile che le tecniche utilizzate a tal fine siano calibrate sulle peculiarità della loro produzione scientifica: non solo, perché altrimenti la valutazione non offre risultati affidabili, ma anche per la ragione che le tecniche valutative non sono strumenti di misurazione neutri. Esse, come i sistemi elettorali, reagiscono sul loro oggetto, modificandolo: provocando, cioè, comportamenti. Se non sono adeguate alle specificità dell'ambito di riferimento, possono produrre effetti devastanti.

Son questi i motivi per i quali il documento dal titolo "Specifiche preliminari per una base dati bibliometrica italiana nelle aree umanistiche e sociali", licenziato dal gruppo di lavoro *ad hoc* nominato dall'ANVUR ed illustrato nell'incontro con le società scientifiche del 20 gennaio 2014, suscita vivissima preoccupazione. A quanto da esso risulta, infatti, il *database* non dovrebbe essere finalizzato esclusivamente alla ricerca, ma anche alla valutazione (p. 3 s.), grazie all'estrazione delle citazioni dal *corpus* degli articoli considerati (p. 6 ss.). La prospettiva è quindi quella dell'applicazione di tecniche fondate sugli indicatori bibliometrici anche in aree scientifiche sino a questo momento considerate non bibliometriche.

Non è qui il caso di richiamare le notissime le ragioni che inducono a respingere, con fermezza, una prospettiva del genere. Ragioni, peraltro, illustrate ampiamente e condivisibilmente dal "Rapporto finale di area" sulla VQR licenziato dal GEV dell'Area 12 solo pochi mesi or sono, nella cui parte conclusiva (p. 97 s.) si legge quanto segue: "Nulla autorizza a ritenere che gli indicatori di tipo bibliometrico - con i loro pregi e inconvenienti - possano essere considerati una sorta di 'ottimo' verso il quale, prima o poi, si deve tendere. Nulla, d'altronde, nelle valutazioni acquisite dall'ANVUR, dimostra che quegli indicatori danno luogo a esiti superiori alla *peer review* [...]. Nulla, quindi, autorizza ad ipotizzare che, per il futuro, le scienze sociali e umane, e tra queste la scienza giuridica, debbano acconciarsi ad applicare gli indicatori di tipo bibliometrico".

Le riserve nei confronti dell'uso, in ambito giuridico, di tali indicatori non possono essere neppure superate, assumendo che, nella prospettiva aperta dal progetto dell'ANVUR, essi avrebbero una funzione non già sostitutiva ma complementare, essendo destinati ad integrare i risultati della *peer review*.

È, infatti, elevato il rischio che, una volta introdotti, essi finiscano per diventare l'elemento valutativo esclusivo, sostituendo surrettiziamente il, più oneroso, giudizio dei pari. Ma, anche a prescindere da questo rischio, non può tacersi che il valore aggiunto dell'integrazione da essi realizzata è tutto da dimostrare, sembrando fuori discussione che, in caso di discordanza - qualora, cioè, la *peer review* dia un risultato in contrasto con quello risultante dagli indicatori bibliometrici - la prevalenza vada riconosciuta alla prima. Ciò è, del resto, confermato dal Rapporto finale del GEV Area 12 già citato, il quale, dopo aver rilevato che "non tutte le riviste per le quali il parere di eccellenza delle società scientifiche e del GEV erano convergenti abbiano ospitato sempre e comunque articoli eccellenti o buoni", riferisce che la classificazione delle riviste non ha influito in alcun modo sui giudizi dei valutatori, non avendo impedito "evidentemente [...] che i giudizi fossero fondati solo sulla qualità del 'contenuto'" (p. 24).

A tutto questo deve aggiungersi che, nell'ipotesi sviluppata nel documento del gruppo di lavoro costituito dall'ANVUR, l'inattendibilità - almeno in campo giuridico - degli indicatori bibliometrici è accresciuta dalla delimitazione del genere letterario considerato, che taglia fuori la produzione più significativa dei giuristi (quella monografica), e dalla selezione delle riviste cui attingere, la quale, ad un *ranking* non privo di margini di opinabilità, attribuisce un peso determinante ai fini della misurazione della qualità della ricerca.

Non vanno, infine, trascurati gli effetti che questi indicatori indurrebbero nella nostra produzione scientifica.

A questo riguardo, è molto istruttiva la circostanza che oggi, a seguito dell'introduzione del *ranking* delle riviste, moltissimi studiosi (soprattutto giovani), in considerazione del rilievo delle mediane per le abilitazioni scientifiche e per l'accREDITAMENTO dei dottorati, non abbiano interesse a pubblicare in riviste, che, pur essendo serie e scientificamente accreditate, non si fregino della classe

A. Il che, al di là di ogni valutazione sull'attendibilità della classificazione, mette in pericolo una delle maggiori risorse del progresso scientifico: il pluralismo di metodi, orientamenti e indirizzi, finendo per rafforzare certi gruppi editoriali e di scuola a discapito degli altri.

Ma non basta. È, infatti, prevedibile che l'introduzione di una banca dati delle citazioni incoraggerebbe fenomeni di manipolazione del dato, come l'uso strumentale delle citazioni stesse, per favorire il proprio gruppo di appartenenza ed ostracizzare gruppi diversi, o la diffusione del *doping* della produzione scientifica.

Lo scenario che tutto questo apre è, a dir poco, inquietante. Una valutazione affidata, in tutto o in parte, ad indicatori di questo tipo rischierebbe, infatti, di promuovere il conformismo scientifico, penalizzando l'innovazione e l'originalità, le quali non sempre, soprattutto agli inizi, hanno facile accesso alle riviste più blasonate.

Da qui, l'esigenza di non cercare illusorie alternative alla *peer review*, la quale non è sostituibile né utilmente integrabile mediante il ricorso agli indicatori bibliometrici. Quello che è necessario è cercare di migliorarne l'affidabilità, affrontando con serietà gli aspetti critici evidenziati dalla sua recente applicazione nella VQR. Ciò è, del resto, quanto cerca di fare la comunità dei giuristi, la quale, al proprio interno, ha già avviato una riflessione sul punto.

La rilevanza della posta in gioco rende assolutamente raccomandabile che su temi così delicati si proceda sulla base di ampie consultazioni che vedano il coinvolgimento attivo delle associazioni scientifiche. Le quali, essendo i luoghi in cui si concentra il massimo di competenza scientifica nei settori di rispettiva pertinenza, costituiscono, a questi fini, una risorsa imprescindibile.

La Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica dichiara, sin d'ora, piena disponibilità ad offrire all'ANVUR il proprio contributo alla riflessione sul tema che ha occasionato questo parere e sugli altri che in futuro lo richiedessero. Chiede, inoltre, che, con l'autorizzazione delle associazioni da cui sono stati elaborati, tutti i contributi alla discussione vengano immediatamente pubblicizzati in rete, in modo da consentire l'interazione, in tempo reale, tra le diverse comunità scientifiche, dando così vita ad un'ampia riflessione collettiva, ad un dibattito culturale adeguato alla rilevanza delle questioni sul tappeto.

\* \* \*

La Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (CASAG), costituitasi nel gennaio 2014, comprende le seguenti associazioni:

- ADEC (Associazione dei Docenti delle Discipline Ecclesiasticistiche, Canonistiche e Confessionali nelle Università Italiane)
- AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti)
- AIDC (Associazione Italiana di Diritto Comparato)
- AIDINAT (Associazione italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti),
- AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale)
- AIPDA (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo)
- AIPDP (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale)
- AISPC (Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile)
- ASPP (Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale)
- CSDA (Comunità Scientifica di Diritto Agrario)
- DPCE (Diritto Pubblico Comparato ed Europeo)
- Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale
- SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale)
- SIFD (Società Italiana di Filosofia del diritto)
- SISDI (Società Italiana di Storia del Diritto)
- SSDT (Società Italiana Studiosi di Diritto Tributario)

Tra le sue funzioni vi è quella di rappresentare alle istituzioni competenti le problematiche comuni emerse nei confronti collegiali, di esprimere pareri su provvedimenti attinenti al sistema universitario e avanzare proposte agli organi competenti.

[Si autorizza la pubblicazione]